

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PRECEDENZA NELLE
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di febbraio, presso la sede della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, in Trieste Riva Tre Novembre 3

TRA

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, rappresentata dal Sovrintendente dr. Stefano Pace

E

Le RSU della Fondazione così composta:

- SLC – CGIL rappresentata da: M. Troian, P. Dadalt, G: Zuccheri
- FISTEL – CISL rappresentata da: C. Pribetti, S. Verzier
- UIL – COM rappresentata da: D. Lazzaroni, G. Suban
- FIALS-CISAL
- LBERSIND-CONFSAL rappresentata da: R.Rossi, D. Astolfi.

Premesso che:

- Il vigente CCNL di categoria per il personale dipendente dalle Fondazioni liriche e sinfoniche prevede all'art. 1 il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per il personale artistico secondo le modalità ivi previste.
- Analogo diritto di precedenza è previsto dall'art. 1 per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni disciplinari.
- In relazione alle richiamate norme contrattuali nonché alle disposizioni contenute nell'art. 24, ultimo comma, del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 in materia di diritti di precedenza per i lavoratori assunti a tempo determinato, le Parti come sopra rappresentate hanno ritenuto necessario individuare i criteri di priorità e le modalità per la chiama-

 C.P. 1

ta al lavoro del personale necessario per lo svolgimento delle attività programmate secondo i criteri ispiratori della normativa contrattuale nazionale e tenuto conto delle situazioni particolari determinatesi nel tempo in relazione alle prassi aziendali in materia,

si è convenuto quanto segue:

1. PERSONALE ARTISTICO

1.1. Il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine matura nei confronti dei professori d'orchestra, artisti del coro e maestri collaboratori che abbiano partecipato per un triennio consecutivo alle selezioni annuali indette dal Teatro e, risultati idonei, siano stati assunti in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio prestando attività lavorativa per almeno 3 giorni in ciascuna stagione, anche non consecutivi.

1.2. Qualora il Teatro non proceda o non abbia proceduto alle selezioni triennali, il diritto di precedenza viene ugualmente riconosciuto al professore d'orchestra, artista del coro e maestro collaboratore che, avendo partecipato ad almeno una selezione annuale, sia stato assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive prestando attività lavorativa in ciascuna delle tre stagioni per almeno 3 giorni, anche non consecutivi.

1.3. Qualora il Teatro proceda od abbia proceduto ad indire regolarmente le selezioni annuali ed il lavoratore non abbia partecipato a tali selezioni vengono meno i requisiti previsti dal CCNL per la maturazione del diritto di precedenza.

2. PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine matura nei confronti del personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente prestando attività lavorativa nel corso della stagione per almeno 3 giorni, anche non consecutivi.

Analogo diritto di precedenza è riconosciuto al personale serale di palcoscenico e di sala che abbia prestatato attività lavorativa nel corso della stagione per almeno 3 giorni, anche non consecutivi.

 Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. The signature on the far right is accompanied by the initials 'C.P.' written above it.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

3.1. La mancata accettazione per iscritto da parte del lavoratore dell'assunzione a termine proposta dal Teatro in forma scritta o con altri mezzi comunque tracciabili determina la perdita del diritto di precedenza, salvo che la rinuncia all'assunzione a termine sia indipendente dalla volontà del lavoratore ma imputabile a circostanze e situazioni documentate e meritevoli di tutela e considerazione, debitamente accettate dal Teatro.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma le Parti individuano nelle seguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni meritevoli di tutela e considerazione: **1)** maternità, **2)** malattia, **3)** infortunio, **4)** necessità di assistenza familiare a favore di congiunti conviventi, **5)** concomitante dimostrabile impegno di lavoro presso altre fondazioni liriche e sinfoniche od istituzioni assimilate.

3.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3.1), il lavoratore perde il diritto di precedenza maturato nei seguenti ulteriori casi:

- a)** contestazioni artistico-professionali, regolarmente accertate;
- b)** provvedimenti disciplinari, regolarmente contestati ed irrogati;
- c)** perdita o riduzione dei requisiti di idoneità fisica per l'espletamento della specifica mansione;
- d)** titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in caso il periodo di prova previsto sia stato già superato), indipendentemente dal settore merceologico di attività;
- e)** rifiuto della proposta di lavoro per tre volte consecutive, di cui almeno una non motivata da malattia o grave impedimento. Non costituisce impedimento grave la concomitanza di impegno di lavoro.

3.3. Il Teatro procede alla chiamata del personale artistico avente diritto di precedenza sulla base di un unico elenco generale predisposto, per quanto riguarda l'orchestra ed il coro, per ciascuna sezione componente il complesso orchestrale e corale, e per i maestri collaboratori, in relazione alla mansione specifica.

C.I.P.

Per il personale amministrativo e tecnico l'elenco sarà predisposto per ciascuna figura professionale utilizzata nei settori amministrativi e tecnici. Analogamente si procede nei confronti del personale serale di palcoscenico e di sala. In caso di assunzioni a termine per distinte mansioni tecniche svolte nel corso della stagione (es. macchinisti/attrezzisti) viene considerato ai fini della graduatoria l'attività svolta in ogni specifica mansione. Per il personale amministrativo ai fini della graduatoria viene considerata la prestazione lavorativa svolta presso il Servizio o l'Ufficio di appartenenza.

3.4. Per il personale artistico l'ordine di priorità per le chiamate di cui al precedente punto 3.3.) è costituito dalla posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni e, in caso di parità, delle giornate di lavoro complessivamente svolte nella specifica mansione calcolate al termine dell'attività del Teatro prima della pausa estiva. In caso di ulteriore parità di giornate lavorate, si tiene conto dell'anzianità del servizio effettivamente prestato presso il Teatro, con esclusione delle anzianità convenzionali. In caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'età del lavoratore e dei carichi familiari.

3.5. Per il personale amministrativo e tecnico l'ordine di priorità per le chiamate di cui al precedente punto 3.3.) è costituito dalla posizione del lavoratore nella graduatoria delle selezioni e/o prove teorico-pratiche eventualmente indette dal Teatro e delle giornate di lavoro complessivamente svolte nella specifica mansione, calcolate al termine dell'attività del Teatro prima della pausa estiva. In caso di parità di giornate lavorate, si tiene conto dell'anzianità del servizio effettivamente prestato presso il Teatro, con esclusione delle anzianità convenzionali. In caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'età del lavoratore e dei carichi familiari.

3.6. La graduatoria degli aventi diritto di precedenza, come sopra determinata ed aggiornata annualmente, è predisposta e resa nota alle RSA/RSU nel corso di uno specifico incontro prima dell'inizio della stagione di riferimento, nel quale verrà sottoscritta dalle parti.


C.P.

3.7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme previste in materia di diritto di precedenza e di assunzioni dal CCNL.


3.8 *Restano escluse dal presente accordo le posizioni attualmente ricoperte da professori vincitori di concorso che hanno optato per un contratto a tempo indeterminato con un Conservatorio o con un Istituto Superiore di Studi Musicali, per i quali troverà applicazione, fatte salve eventuali modifiche che dovessero intervenire, la vigente normativa in materia, ossia a norma dell'art. 3 comma 1 del D.L. 64/2010 e dell'art. 273, comma 1e7, del D.L. 16/4/94 N. 297. Stessa esclusione sarà applicata anche ai Professori d'Orchestra, Artisti del Coro e Maestri collaboratori vincitori di concorso e con rapporto di lavoro a Tempo indeterminato con la Fondazione che dovessero in futuro optare per l'insegnamento in Conservatorio o Istituti superiori di Studi Musicali.*

Letto, confermato e sottoscritto


Per il Teatro.....




Per il SLC - CGIL



Per la FISTEL - CISL



Per la UIL - COM



Per la FIALS - CONFISAL



Per il LIBERSIND



